

**ASSESSORATO DELLA SALUTE**

DECRETO 8 ottobre 2020.

**Individuazione di nuovi laboratori accreditati per il processo di analisi di tamponi oro-faringei volte alle attività di screening necessarie in relazione all'Emergenza Coronavirus (SARS-CoV-2) ai sensi del D.A. n. 248 del 23 marzo 2020.**

**L'ASSESSORE PER LA SALUTE**

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 107 del D.L.gs. 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 dell'1 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale";

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza contingibile e urgente n. 7 del 20 marzo 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Vista la circolare del Ministero della salute n. 0011715-03/04/2020-DGPRES-DGPRES-P, Pandemia di COVID 19 - Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio, che individua nuove;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio regionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto di procedere con la massima urgenza all'esecuzione di tutte le misure adottate per favorire l'igiene, la salubrità e la sicurezza dei luoghi nei luoghi di lavoro e per i servizi di pubblica utilità;

Considerato che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità;

Considerato che l'ordinanza n. 7 del 20 marzo 2020 del Presidente della Regione siciliana dispone che l'effettuazione di tamponi rino-faringei per i soggetti in isolamento (art. 1, comma 3), i loro coabitanti (art. 2, comma 2) ed il personale sanitario del S.S.R. (art. 3, comma 1) e che alle analisi dei suddetti tamponi si procede mediante l'impiego di laboratori di analisi, pubblici e privati, individuati con avviso pubblico;

Considerato che l'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 7 del 20 marzo 2020 del Presidente della Regione siciliana recita che "Il dirigente generale del Dipartimento A.S.O.E. è autorizzato a emanare un apposito avviso pubblico per il coinvolgimento di laboratori accreditati che dispongano di attrezzature adeguate, alta professionalità e che garantiscano la conformità ai protocolli dei laboratori pubblici regionali di riferimento";

Visto il D.A. n. 248 del 23 marzo 2020 "Avviso pubblico per manifestazione d'interesse preordinata alla selezione di laboratori per il processo di analisi di tamponi rino-faringei volte alle attività di screening necessarie in relazione all'Emergenza Coronavirus (SARS-CoV-2)" con cui è stata data la facoltà ai laboratori accreditati con il S.S.R. di presentare istanza per proporsi come laboratori in grado di processare, tempestivamente, un elevato numero di tamponi rino-faringei per la ricerca del virus SARS-CoV-2, responsabile della COVID-19;

Visto il D.A. n. 266 del 27 marzo 2020 "Individuazione dei laboratori per il processo di analisi di tamponi oro-faringei volte alle attività di screening necessarie in relazione all'Emergenza Coronavirus (SARS-CoV-2) ai sensi del D.A. 248 del 23 marzo 2020;

Visto quanto disposto dall'art. 2 del D.A. n. 266 del 27 marzo 2020, che recita "Le strutture non individuate per mancanza, in atto, di uno o più requisiti indicati nel citato D.A. n. 248 del 23 marzo 2020, per ragioni tecniche o di rifornimento di materiali reagenti, potranno successivamente essere autorizzate, a seguito di integrazione documentale".

Considerati i requisiti minimi per poter partecipare alla selezione ed i criteri di selezione per la valutazione definiti nel D.A. n. 248 del 23 marzo 2020;

Considerato che, ai sensi del D.A. n. 248 del 23 marzo 2020 possono partecipare i laboratori accreditati con il S.S.R. in regola con la normativa vigente in materia di controllo qualità VEQ;

Vista la nota prot. n. 33109 del 2 settembre 2020 del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, con cui il dirigente generale convoca la Commissione per la valutazione delle istanze pervenute;

Visto il verbale del 5 ottobre 2020, con il quale la suddetta Commissione ha trasmesso le valutazioni delle dieci istanze pervenute a questo Assessorato ai sensi del D.A. n. 248 del 23 marzo 2020 "Avviso pubblico per manifestazione d'interesse preordinata alla selezione di laboratori per il processo di analisi di tamponi rino-faringei volte alle attività di screening necessarie in relazione all'Emergenza Coronavirus (SARS-CoV-2)" e dell'art. 2 del D.A. n. 266 del 27 marzo 2020;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'individuazione di nuovi laboratori in base al possesso dei requisiti previsti dall'Avviso di cui al D.A. n. 248 del 23 marzo 2020;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, alla luce delle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sono individuati i seguenti ulteriori 4 laboratori:

- Centro Diagnostico Sanitario Ce.Di.S., (CRQ 0279), sito in Trapani, via Capitano Sieli n. 1;
- La Diagnostica s.c. a r.l., (CRQ 0660, sito in Milazzo (ME), via Veneto n. 15;
- ABC Analisi Cliniche s.r.l. (CRQ 0045), sito in Agrigento, viale della Vittoria n. 193;
- Gruppo Diagnostico Mediterraneo (CRQ 0004), sito in Palermo, via G. Pipitone n. 129;

per il processo di analisi di tamponi rino-faringei volte alle attività di screening necessarie in relazione all'Emergenza Coronavirus (SARS-CoV-2) ai sensi dell'art. 2 del D.A. n. 266 del 27 marzo 2020.

Art. 2

Le strutture elencate all'art.1 potranno cominciare ad operare solo dopo avere ottenuto performance positiva al programma VEQ COVID 437, partecipando così al processo di analisi di tamponi rino-faringei volte alle attività di screening necessarie in relazione all'Emergenza Coronavirus (SARS-CoV-2) per conto del S.S.R., che si farà carico, con mezzi e dispositivi propri, delle operazioni di campionamento dei tamponi rino-faringei.

Le strutture individuate dovranno rigorosamente operare con metodologie per l'identificazione del virus SARS-CoV-2 secondo quanto indicato nel D.A. n. 248 del 23 marzo 2020, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute, circolare n. 9774 del 20 marzo 2020.

Art. 3

Le motivazioni che hanno portato a non ritenere sufficienti le integrazioni trasmesse dalla rimanente struttura, saranno comunicate al singolo soggetto interessato, tramite nota del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

Art. 4

Fermo restando quanto già previsto nel D.A. n. 266 del 27 marzo 2020, è fatto obbligo a tutti i laboratori individuati ai sensi del D.A. n. 248 del 23 marzo 2020, di erogare tali prestazioni solo in favore del Servizio pubblico richiedente.

Art. 5

Le Aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti procederanno al pagamento delle prestazioni effettuate alla tariffa unica di € 50,00, alla stregua di quanto già disposto, e per le motivazioni ivi indicate, dall'art. 4, comma 1, n. 1 del D.A. n. 266 del 27 marzo 2020.

Art. 6

Il presente provvedimento è valido fino alla fine della situazione di emergenza in atto e comunque fino a successive specifiche successive modifiche e/o integrazioni.

Palermo, 8 ottobre 2020.

RAZZA

(2020.44.2457)102